

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 37 – del 19.07.2017

**LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96
DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI
ENTI TERRITORIALI E MISURE PER LO SVILUPPO"
(G.U. N. 144 DEL 23 GIUGNO 2017)**

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE: **24 GIUGNO 2017**
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE: **24 APRILE 2017**

1) Modifiche allo Split payment

Articolo 1, commi 1-4 (modificato)

Sono state apportate modifiche alla disciplina dello Split Payment di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. 26.10.72, n. 633. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall'1.7.17 e fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

La norma estende:

- ✓ l'ambito soggettivo dello Split Payment:
 - a tutti i soggetti che risultano inclusi nel conto consolidato della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, qualunque veste giuridica rivestano (allineando così l'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti con quello della fatturazione elettronica nei confronti della PA stabilito dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007);
 - a tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale, nonché a tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione centrale, diretto o indiretto;
 - alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana;
- ✓ l'ambito oggettivo dello Split Payment:
 - anche agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo che subiscono, in sede di fatturazione, una ritenuta d'imposta sul reddito (si ricorda che il meccanismo non si applicava a questi soggetti, come indicato nella Circolare 13 aprile 2015, n. 15, dell'Agenzia delle entrate, che aveva precisato "Il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all' articolo 25 del DPR n. 600 del 1973").

Con la modifica all'articolo 1, comma 633, della legge 23.12.14, n. 190, le sanzioni per ritardato o omesso versamento dell'imposta a carico dell'acquirente di beni e servizi saranno applicabili a prescindere dalla forma giuridica del soggetto.

Il previsto decreto MEF recante le disposizioni di attuazione è stato emanato in data 27.6.17.

A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime.

Le disposizioni non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

2) Certificato di regolarità fiscale e rimborsi – possibili per chi è in regola con il pagamento delle cartelle rottamate

Articolo 1-quater (nuovo)

CONFCOOPERATIVE PADOVA
Cod. Fiscale 92099790286

I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'art. 6 del DL n. 193 del 2016 (cd. rottamazione delle cartelle), saranno rilasciati a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.

Anche i rimborsi di imposte e tasse saranno erogati, in presenza dei presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.

3) Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA

Articolo 2 (modificato)

Sono state apportate modifiche agli articoli 19, comma 1, e 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Finora, infatti, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA del 2° anno successivo a quello in cui era sorto il diritto.

Per effetto della modifica, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Sulla base delle nuove disposizioni, poi, le fatture di acquisto devono essere annotate nell'apposito registro prima della liquidazione periodica, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale dell'anno in cui è stata ricevuta la fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dall'1.1.17.

4) Indebite compensazioni

Articolo 3 (modificato)

È stata ridotta a € 5.000,00 la soglia prima prevista in € 15.000,00 per l'utilizzo in compensazione, senza visto di conformità o attestazione dell'organo di controllo, dei crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali Iva, Redditi, Irap e Sostituto d'imposta. Sopra tale soglia occorre apporre sulla relativa dichiarazione il visto di conformità di un professionista abilitato o la sottoscrizione dell'organo di controllo.

La norma è in vigore dal 24/4/2017.

Con la Risoluzione n. 57/E del 04/05/2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina. Le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono pertanto ammissibili i modelli F24 che, pur presentati successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15.000 euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Invece sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intendono compensare crediti superiori a 5.000 euro.

La disposizione, inoltre, ha anche ridisegnato il sistema sanzionatorio riferito all'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti per importo superiore alla nuova soglia di € 5.000,00 senza apposizione del visto.

Viene previsto che *"Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti ... in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione ... sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ... dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, ...l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità ...e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni"*.

Merita di essere segnalato che la norma non prevede il recupero dell'imposta o del contributo pagato in compensazione, bensì di un importo corrispondente al credito impropriamente utilizzato in compensazione. Ciò, in linea di principio, agevola la gestione dei ravvedimenti operosi riferiti all'improprio utilizzo del credito poiché è da ritenersi che si farà riferimento, a tal fine, alla sola sanzione del 30%.

L'utilizzo in compensazione oltre la soglia di 5.000 euro riguarda anche il credito Iva infrannuale e il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione TR da cui emerge il credito. Con provvedimento Agenzia entrate Prot. n. 124040/2017 del 4/7/2017 è stato istituito un nuovo "Modello Iva TR - richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale" per tenere conto di tale novità. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno sedici del mese successivo). Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo massimo compensabile il modello F24 viene scartato.

5) Compensazione in F24 - Entratel o Fisconline obbligatori per i titolari di partita Iva

Articolo 3, comma 3 (confermato)

Per i titolari di partita Iva, a decorrere dal 24 aprile 2017, è stato esteso l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) per la trasmissione di modelli F24 nei quali sono presenti crediti utilizzati in compensazione (di qualsiasi importo e di qualunque tipo; non potrà pertanto più essere utilizzato l'home banking). Sono esclusi da tale obbligo la compensazione da parte del datore di lavoro del recupero del bonus Renzi e dei crediti in occasione dei rimborsi ai propri dipendenti nell'ambito dei Modelli 730 (Ris. N. 68 del 9/6/2017).

6) Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise

Articolo 9 (confermato)

È stata ridisegnata la mappa degli incrementi dell'aliquota Iva.

Inoltre, è stata prevista la sterilizzazione dell'aumento delle accise per il solo anno 2018.

Nello specifico la normativa, prima della modifica in commento, prevedeva i seguenti aumenti:

- IVA ordinaria dal 22% al 25 % dal 2018;
- IVA ridotta dal 10% al 13% dal 2018;
- IVA dal 25% al 25,9% dal 2019;
- aumento accise dal 2018 a regime.

Per effetto della sterilizzazione operata dalla norma in esame:

- IVA ridotta nel 2018 scende dal 13% al 11,5%;
- IVA ridotta nel 2019 scende dal 13% al 12%;
- IVA ridotta dal 2020 torna pari al 13%;
- IVA ordinaria nel 2018 resta pari al 25%
- IVA ordinaria nel 2019 scende dal 25,9% al 25,4%;
- IVA ordinaria nel 2020 scende dal 25,9% al 24,9%;
- IVA ordinaria dal 2021 scende dal 25,9% al 25%;
- per le accise la sterilizzazione è per il solo 2018 dell'incremento previsto a legislazione vigente.

7) Indici sintetici di affidabilità fiscale – dal 2017 gradualmente prenderanno il posto degli studi di settore

Articolo 9 bis (nuovo)

Sono stati istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Gli indici esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al relativo regime premiale.

Gli indici saranno approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, saranno individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione (che avverrà ogni 2 anni).

Il provvedimento per il periodo d'imposta in corso al 31.12.17 (2017 per i soggetti "solari), che individuerà i primi indici di affidabilità, dovrà essere emanato entro 90 giorni dal 24.6.17

La costruzione degli indici

I dati ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

I contribuenti dovranno dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, che saranno individuati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Cause di non applicazione

Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

- ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, del Tuir esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

"Ravvedimenti"

I contribuenti potranno indicare nelle dichiarazioni ulteriori componenti positivi, che non risultano dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tali componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva.

La dichiarazione degli ulteriori componenti positivi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute.

Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972;
- l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate individuerà i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.

Disposizioni attuative

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà le ulteriori disposizioni attuative.

Studi di settore e parametri

Le disposizioni relative ai parametri e agli studi di settore cesseranno di avere effetti con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di prima applicazione degli indici si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 24.6.17.

8) Reclamo e mediazione in caso di ricorso in commissione tributaria – elevata la soglia di valore della controversia

Articolo 10 (modificato)

Passa da 20.000 a 50.0000 euro il valore delle controversie tributarie per le quali il ricorso in commissione tributaria produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.5.14 (principalmente dazi doganali e contributi sullo zucchero).

La nuova soglia si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dall'1.1.18.

9) Definizione agevolata delle controversie tributarie

Articolo 11 (modificato)

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60esimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31.8.17, con le forme di legge, l'applicazione delle disposizioni in commento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Controversie definibili – trattasi dei giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 per i quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Controversie escluse dalla definizione - le controversie concernenti anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi - è dovuto il 40 per cento degli importi in contestazione.

Controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono - non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Come definire e scadenze - La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L'importo può essere pagato in un'unica soluzione o a rate. Di seguito le scadenze:

- 30.9.17: pagamento in un'unica soluzione;
- 30.9.17: scadenza prima rata, pari al 40% del totale delle somme dovute;
- 30.11.17: scadenza seconda rata, pari ad un ulteriore 40%;
- 30.6.18: scadenza pagamento della terza ed ultima rata, per il restante 20%.

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Entro il 30.9.17, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma s'intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Rapporti con la rottamazione dei ruoli- il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22.10.16, n. 193 (definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione), nei termini previsti, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6.

Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo (definizione agevolata controversie tributarie) si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 citato (rottamazione dei ruoli). La definizione non dà, comunque, luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione delle controversie tributarie prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

Sospensione delle controversie - le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.10.17. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.18.

Disposizioni attuative - con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione, che devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (articolo 9 del D.lgs. n. 68 del 2011).

10) Documento Unico di Regolarità Contributiva e definizione agevolata dei debiti contributivi

Articolo 54 (confermato)

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

L'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati ai sensi della presente disposizione.

11) Disciplina delle prestazioni occasionali.

Articolo 54-bis (nuovo)

Disciplinato il lavoro occasionale.

È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

12) Premi di produttività

Articolo 55 (confermato)

È stata prevista per i lavoratori in regime paritetico una decontribuzione di 20 punti percentuali per il datore di lavoro e totale per il lavoratore, su un importo imponibile non superiore a 800 euro.

13) Incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili

Articolo 57-ter (nuovo)

Prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato entro il 31 dicembre 2016, e che intendono beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, devono comunicare al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto.